

Direzione Provinciale di Lecco
Ufficio Provinciale – Territorio

Ordine degli Architetti
oappc.lecco@pec.aruba.it

Ordine degli Ingegneri
ordine.lecco@ingpec.eu

Ordine Dottori Agronomi e Forestali
protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati
collegio.lecco@geopec.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
collegiodilecco@pec.cnpi.it

Collegio Periti Agrari
collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it

Collegio Notarile
cnd.como@postacertificata.notariato.it

OGGETTO: Sanzioni per ritardata presentazione docfa

Il Decreto Legge n. 4 del 10 gennaio 2006 art. 34 quinquies, comma 2, lettere a) e b), come noto, ha modificato il termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto rispetto a quanto stabilito con R.D. 652/1939.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione e di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta, è stato stabilito in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “...abitabili o servibili all’uso cui sono destinati...”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, devono essere presentate agli Uffici Provinciali Territorio, entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

La mancata dichiarazione nei termini di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio D.L. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1249/1939.

Il contribuente può chiedere che l’atto di contestazione venga riesaminato in autotutela, invitando l’Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui

si basa (art. 2 quater del Decreto Legge n. 564/1994 e Decreto Ministero delle Finanze n. 37/1997).

Considerato che è stata ripresa l'attività di trasmissione delle sanzioni catastali ed al fine di evitare inutili richieste suppletive ai professionisti ed ai contribuenti, si specifica che nel caso in oggetto **le eventuali domande di autotutela trasmesse all'Ufficio, dovranno contenere una specifica dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente agli artt. 47 e 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta **dal Direttore dei lavori**, nella quale risulti chiaramente indicata l'esatta data di fine lavori, che ha interessato le unità immobiliari menzionate nel documento di cui si chiede la rettifica.

Sarà valutata, ovviamente, **l'opportunità di sottoporre a verifica la dichiarazione sostitutiva pervenuta**, presso il competente **Sportello Unico per l'Edilizia del Comune interessato**, al quale le dichiarazioni di regolare esecuzione sono inoltrate, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

A conclusione del procedimento sopra illustrato, sulla base di quanto appurato, l'Ufficio competente procederà all'eventuale annullamento o alla conferma dell'atto di contestazione delle sanzioni.

Considerata la rilevanza delle informazioni e indicazioni contenute in questa nota, invito, gli Ordini e i Collegi professionali in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti.

Per ogni chiarimento o richiesta di assistenza trasmettere comunicazione al seguente indirizzo dp.lecco.uptlecco@agenziaentrate.it.

Cordiali saluti

per IL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano Valente

Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio (*)
Dante Labate
(firmata digitalmente)

(*) *Su atto di delega del Direttore Provinciale A.D. 10/2021 prot. 187 del 2 febbraio 2021*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente